



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI VERONA
IL PRESIDENTE

DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI AFFARI E DI
ASSETTO
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI VERONA



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI VERONA
IL PRESIDENTE

Letto il d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il D.L. 119/2018, la L. 31 agosto 2022, n. 130;

visto il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 31 agosto 2026, con il quale lo scrivente è stato nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona;

visto il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 11 aprile 2008, pubblicato sulla G.U., serie generale, n.251 del 25 ottobre 2008, che prevede, nella tabella B allegata, quanto alla Commissione tributaria provinciale di Verona (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona), una articolazione in due sezioni e dodici componenti di cui 1 PC, 1 PS, 2 VPS ed 8 giudici;

lette le deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n.1487/2025, in data 16 dicembre 2025, recante la Risoluzione n.4/2025 e n.1135/2025, in data 7 ottobre 2025, sulla determinazione dei carichi esigibili e considerato che le stesse per l'anno 2026 fissano detto carico in n.75 ricorsi per i giudici delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado;

rilevato come le suddette deliberazioni non abbiano inciso o soppresso la previsione per la quale il suddetto carico va inteso per i Giudici al 100%, per i Vicepresidenti all'80% dei giudici, per i Presidenti di sezione al 60% dei giudici e per il Presidente della Corte di giustizia tributaria 40% dei giudici, rispetto al carico di lavoro

rilevato che, in conseguenza, il carico esigibile in capo al presidente della Corte è pari a 30 ricorsi, quello in capo al presidente di sezione è pari a 45 ricorsi e quello in capo al vice-presidente di sezione è pari a 60 ricorsi;

che in detti termini il carico massimo per i giudici, VPS, PS e PC in servizio non garantisce su base annua lo smaltimento dell'arretrato prodottosi e nemmeno la calendarizzazione delle sopravvenienze;

vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n.1487/2025, recante la Risoluzione n.4/2025 - Anno 2026 – Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Corti di Giustizia Tributaria ed in particolare quanto stabilito:

- **al paragrafo “Sezione quarta – carichi esigibili”,** pagina 5 e seguenti, ove si prevede che

*“a) il Presidente, tenuto conto del carico massimo esigibile per ciascun componente stabilito dalla vigente delibera, **può fissare il carico ritenuto appropriato**, purché consenta, compatibilmente con le risorse disponibili, il conseguimento del risultato atteso per l'anno;*



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI VERONA
IL PRESIDENTE

b) nel determinare il carico esigibile, si terrà conto dell'incidenza media delle sopravvenienze dell'anno precedente, relative ai ricorsi trattati dai collegi e dai giudici monocratici, la cui somma definisce il carico complessivo di ciascun relatore, sia in qualità di componente del collegio sia di giudice monocratico;

(...)

e) nelle Corti di primo grado, l'assegnazione dei ricorsi al giudice monocratico, nell'ambito di quelli individuati dalla legge n. 130/2022, dovrà avvenire garantendo una distribuzione equilibrata tra tutti i componenti la sezione;

f) l'omogeneità nella ripartizione dei ricorsi dovrà essere rispettata separatamente per le due tipologie di trattazione, monocratica e collegiale”;

- **al paragrafo “SEZIONE QUINTA – Risultato atteso in relazione all’obiettivo di rendimento concretamente raggiungibile entro il 31 dicembre; SEZIONE SESTA – Valorizzazione dei criteri di priorità; SEZIONE SETTIMA – Monitoraggio del piano di gestione”, pagina 6 e seguenti, ove si prevede che**

“Il Presidente determinerà il risultato atteso tenendo conto del numero di ricorsi concretamente definibili entro il 31 dicembre dell’anno di programmazione, considerando gli elementi indicati nelle sezioni precedenti. Dovrà inoltre specificare ogni fattore noto o prevedibile che possa influire sul risultato, evidenziando eventuali criteri di priorità e i sistemi di monitoraggio predisposti.

Qualora al 31 dicembre dell’anno precedente siano presenti ricorsi pendenti da oltre tre anni, il Presidente potrà, ai fini della definizione del risultato atteso, inserire nel piano di gestione un progetto di smaltimento proporzionato al numero dei componenti in servizio, oppure stabilire criteri di priorità per la fissazione delle udienze, prevedendo anche eventuali udienze straordinarie. Tali misure possono essere adottate anche e in deroga ai limiti stabiliti dalla delibera sui carichi esigibili, previo consenso dei componenti della Corte” – cfr. pag.6

Punto 10 *“Anche per le variazioni intervenute nel corso dell’anno si applicano i criteri sopra indicati.*

Tali modifiche devono essere comunicate tempestivamente, corredate dalle relative variazioni tabellari.”

Punto III, n.1), pag.11 secondo cui il Presidente di Corte, sentiti i Presidenti di sezione:



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI VERONA
IL PRESIDENTE

*“a) stabilisce il numero complessivo di udienze mensili da tenere per sezione (collegiali e monocratiche), **di norma non inferiore a due** e adeguato ad assicurare il raggiungimento del risultato atteso fissato nel piano di gestione trasmesso;*

b) fissa i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono udienza;

c) statuisce il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell’ambito della Corte di giustizia tributaria stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni. Tale periodo, è trimestrale e, per motivate ragioni organizzative, può essere esteso fino massimo al semestre, ma sempre uniformemente per tutte le sezioni;

(...)

f) segnala al Consiglio di Presidenza eventuali situazioni che impediscano il rispetto delle disposizioni sopra indicate, indicando le ragioni e proponendo soluzioni alternative. Il Consiglio potrà autorizzare la deroga, a condizione che sia garantito un numero sufficiente di udienze mensili, monocratiche e collegiali, per conseguire il risultato atteso fissato nel piano di gestione trasmesso;

letto il programma di gestione dei procedimenti tributari per l’anno 2026 del Presidente f.f. di questa Corte di giustizia in data 10 febbraio 2026 e riservata ogni ulteriore, diversa ed eventuale variazione, modificazione od abrogazione al momento della stesura del nuovo piano di gestione per l’anno 2027;

ritenuto di doversi procedere immediatamente alla pronta e spedita fissazione delle udienze relative a fascicoli ultrannuali giacenti, rilevati e comunicati allo scrivente dalla segreteria della Corte;

Visto il calendario delle udienze per il secondo semestre 2026 del Presidente f.f. di questa Corte di Giustizia Tributaria del 23 luglio 2026, prot.22360 del 24 luglio 2026, relativo alla I^a sezione;

Visto il calendario delle udienze per il secondo semestre dell’anno 2026, del Presidente della II^a sezione di questa Corte di Giustizia Tributaria del 2 aprile 2026, prot.11329;

Letto il decreto organizzativo del Presidente f.f. di questa Corte di Giustizia Tributaria del 10 febbraio 2026, al prot.4229/2026 e ritenuto di doverlo modificare anche al fine di far fronte alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria nelle deliberazioni n.1487/2025, in data 16 dicembre 2025 e n.1135/2025, in data 7 ottobre 2025, nonché per adeguare il programma di gestione ed i calendari delle udienze e della composizione dei collegi alle disposizioni primarie di cui al d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al D.L. 119/2018 ed alla L. 31 agosto 2022, n.130;



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI VERONA
IL PRESIDENTE

Ritenuto di dover procedere - *medio tempore* rispetto alla definizione del calendario delle udienze per l'anno 2027 e della definizione del piano di gestione della Corte per il 2027 - al riassetto della composizione delle Sezioni, delle udienze e degli affari, in virtù di quanto sopra;

Considerato che lo schema del presente decreto è stato depositato in Sezione per l'acquisizione di osservazioni da parte dei PS, VPS e giudici e che nel prescritto termine di dieci giorni dal deposito non sono pervenute osservazioni allo stesso, come attestato dalla Segreteria della Corte;

Tutto quanto sopra premesso

D E C R E T A

**COMPOSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI PRIMO GRADO DI VERONA**

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona rimane articolata in due Sezioni.

GIORNI DELLE UDIENZE COLLEGIALI

Le udienze collegiali della Prima Sezione si svolgono nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

Le udienze collegiali della Seconda Sezione si svolgono nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

La determinazione dei calendari semestrali è rimessa al Presidente di Sezione.

Il numero delle udienze mensili è pari ad una per ciascun collegio di cui si compone la sezione, salvo variazioni da comunicarsi al PC.

UDIENZE MONOCRATICHE

Le udienze monocratiche della Prima Sezione si svolgono nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

Le udienze monocratiche della Seconda Sezione si svolgono nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

Il numero delle udienze monocratiche mensili è ordinariamente pari ad una per VPS e Giudice, salvo variazioni da comunicarsi al PC.

ASSISTENZA DEI SEGRETARI ALLE UDIENZE



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI VERONA
IL PRESIDENTE

La segreteria della Corte garantisce l'assistenza di un segretario anche a rotazione a ciascuna udienza. Nella stessa giornata possono svolgersi congiuntamente udienze monocratiche e collegiali, anche di Sezioni diverse della Corte.

UDIENZE CAUTELARI EX ART.47 DEL D. LGS. N.546/1992

Le udienze e camere di consiglio cautelari ex art.47 del d. lgs. n.546/1992 si svolgono in apposita data fissata dal Presidente della sezione assegnataria del fascicolo, che può coincidere con una udienza di merito già fissata, ma **in un diverso orario**.

Il Presidente della sezione assegnataria del fascicolo predispone un separato ruolo per le udienze e camere di consiglio cautelari ex art.47 del d. lgs. n.546/1992.

Il presidente della Sezione assegnataria della richiesta di provvedimento cautelare, fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e **comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza**, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

In caso di eccezionale urgenza il presidente della Sezione assegnataria della richiesta di provvedimento cautelare, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI

Ai fini di dare seguito a quanto raccomandato dal Consiglio di Presidenza, nonché in espressa attuazione della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n.1487/2025, in data 16 dicembre 2025, recante la Risoluzione n.4/2025, i collegi delle due Sezioni, fino al 31.12.2026, sono così individuati e rideterminati:

Sezione Prima

Presidente, LORELLI; vice-presidente di sezione DE BIASE FREZZA; giudici, BUSATO, CHIETTINI,

Primo collegio

Presidente, LORELLI; giudici, BUSATO, CHIETTINI.

Secondo collegio

Presidente, DE BIASE FREZZA (vice-presidente di sezione); giudici, BUSATO, CHIETTINI.



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI VERONA
IL PRESIDENTE

Sezione Seconda

Presidente, D'AMICO; vice-presidente di sezione, FIORE; giudici, PASQUINI, POLI, RUSSO, STAGNO

Primo collegio

Presidente, D'AMICO; giudici, PASQUINI, POLI, RUSSO, STAGNO

Secondo collegio

Presidente, FIORE (vice-presidente di sezione); giudici, PASQUINI, POLI, RUSSO, STAGNO

I PS determinano la composizione dei singoli collegi garantendo la rotazione dei giudici se possibile.

COMMISSIONE PER IL GRATUITO PATROCINIO

Rimane confermato quanto in precedenza stabilito

APPLICAZIONE DELL'ART.30 DEL D. LGS. N.546/1992

Rimane confermato quanto in precedenza stabilito

UDIENZE E CAMERE DI CONSIGLIO A DISTANZA

In ossequio all'art. 16, comma 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n.136 e s.m.i., la partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici, VPS e PS e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza.

La partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

La decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI VERONA
IL PRESIDENTE

Le camere di consiglio (e relative udienze) che non richiedono la partecipazione delle parti possono svolgersi a distanza sempre e comunque, nel rispetto delle regole tecniche previste dal MEF, elencate in appresso

Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546/1992, tenute dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.546/1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza.

La pubblicità dell'udienza da remoto è garantita attraverso il simultaneo collegamento di tutti i difensori delle parti all'ora fissata nel calendario pubblicato a cura del Presidente della Sezione, che avviene con l'ammissione dei medesimi da parte del segretario dell'udienza all'ora fissata per l'inizio dell'udienza.

La chiamata della causa a cura del presidente del collegio avverrà nell'ordine di ruolo predeterminato. Le parti hanno l'obbligo di comparire a mezzo dell'applicativo Teams con collegamento audio e video funzionante ed efficiente al momento della chiamata, non essendovi ammissione separata.

In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della Corte di Giustizia Tributaria.

Si applicano integralmente le disposizioni di cui al:

- Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 21 aprile 2023: (Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del MEF 23 dicembre 2013, n.163);
- Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 11 novembre 2020 (Regole tecnico-operative per la partecipazione e lo svolgimento dell'udienza da remoto);
- Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 6 novembre 2020: (Regole tecnico-operative per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari);
- Articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n.119 convertito in legge 17 dicembre 2018, n.136: (PTT: obbligatorietà della notifica e del deposito del ricorso in modalità telematica);
- Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28 novembre 2017: (Modifica all'art. 10 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, in attuazione del Regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario);
- Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 15 dicembre 2016: (Estensione del PTT su tutto il territorio nazionale);
- Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 30 giugno 2016: (Estensione del PTT nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto);



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI VERONA
IL PRESIDENTE

- Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015: (Regole tecniche del PTT per la costituzione in giudizio in modalità telematica e avvio della fase sperimentale del PTT nelle CCTT della Toscana e dell'Umbria);
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n.163: (Disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario);
- Articolo 39, comma 8, D.L. 6 luglio 2011, n.98 convertito in legge 15 luglio 2011, n.111: (Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria);
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82: (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68: (Regole per la Posta Elettronica Certificata).

Le stesse rimangono disponibili al link <https://www.dgt.mef.gov.it/gt/it/normativa-ptt>

SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO

La fissazione di tutti gli affari ultrannuali costituisce obiettivo prioritario, onde si procede, a cura del Presidente della Corte e del Presidente di Sezione dall'immediato a fissare tutte le pendenze fino al 2025, tenendo conto della anzianità del fascicolo.

CARICO ESIGIBILE

per carico esigibile si intenda il carico individuale massimo richiedibile a ciascun giudice tributario ed è confermato, solo fino al 31.12.2026, quello di cui al vigente Piano di gestione 2026 adottato in data 10 febbraio 2026, esclusi provvedimenti cautelari e di sospensiva ed eccezion fatta per i PS, VPS e Giudici che hanno dichiarato di accettare un aumento del carico su base volontaria.

Per i ricorsi di competenza del giudice monocratico il carico di lavoro viene equamente distribuito tra tutti i componenti la sezione

Le presenti disposizioni organizzative possono essere confermate, modificate o revocate all'esito di deliberazioni ed indicazioni del Consiglio di Presidenza.

Il presente decreto è comunicato, a cura della segreteria ai Presidenti di Sezione, ai V.P.S. ed a tutti i giudici, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Venezia ed agli ordini professionali di Verona.

Verona, addì data della firma digitale

IL PRESIDENTE

Quirino Lorelli

